Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **1152.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 32, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

topografia ed urbanistica del mondo classico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1153.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 154, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

apicoltura e bachicoltura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1154.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua latina;
lingua greca;
sociologia della letteratura;
storia dell'Europa contemporanea;
storia del Rinascimento;
storia dell'età dell'Illuminismo;
storia dei partiti e dei movimenti sindacali;
teoria della letteratura;
storia del pensiero politico classico;
storia della storiografia antica;
storia economica dell'età industriale;
metodologia della ricerca storica;
storia delle religioni del mondo classico;
storia economica del mondo antico;
archeologia e storia dell'arte tardo-romana;
archeologia della Magna Grecia;
epigrafia italica;
storia della lingua latina;
storia della lingua greca;
metrica greca e latina;
storia della retorica classica;
lessicografia italiana;
lingue e letterature dell'Etiopia;
epigrafia semitica;
archivistica;
storia della civiltà minoico-micenea;
storia del disegno e della grafica;
storia della ceramica medievale e moderna;
geografia storica;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
letteratura russa moderna e contemporanea;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura inglese medievale;
linguistica slava;
storia della musica rinascimentale e barocca;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte del Rinascimento;
storia dell'arte fiamminga e olandese.

Art. 2.

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua latina;
lingua greca;
sociologia della letteratura;
storia dell'Europa contemporanea;
storia del Rinascimento;
storia dell'età dell'Illuminismo;
storia dei partiti e dei movimenti sindacali;
teoria della letteratura;
storia del pensiero politico classico;
storia della storiografia antica;
storia economica dell'età industriale;
metodologia della ricerca storica;
storia delle religioni del mondo classico;
storia economica del mondo antico;
storia della logica;
storia della filosofia contemporanea;
storia della storiografia filosofica;
storia della filosofia morale;
storia del pensiero scientifico.

Art. 3.

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua latina;
lingua greca;
sociologia della letteratura;
storia dell'Europa contemporanea;
storia del Rinascimento;
storia dell'età dell'Illuminismo;
storia dei partiti e dei movimenti sindacali;
teoria della letteratura;
geografia storica;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
letteratura russa moderna e contemporanea;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura inglese medievale;
linguistica slava;
storia della musica rinascimentale e barocca;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte del Rinascimento;
storia dell'arte fiamminga e olandese;
metodologia dell'insegnamento della lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1984
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 339

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 1984.

Modalità per la nomina a presidente di seggio nelle sezioni elettorali istituite nei Paesi C.E.E. per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la « Elezione di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo », come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;

Decreta:

Art. 1.

Per consentire la nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 7 della legge 9 aprile 1984, n. 61, gli uffici consolari, entro il giorno 14 maggio 1984, trasmettono alla cancelleria della corte di appello di Roma l'elenco degli elettori italiani, residenti nel Paese cui è compresa la circoscrizione consolare, che abbiano conoscenza della lingua italiana tale da consentire l'espletamento dell'incarico di presidente di seggio ed età non superiore ai 70 anni.

Ai fini del giudizio di idoneità di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio e la professione, arte o mestiere e, occorrendo, brevi ragguagli sulla capacità organizzativa e sull'eventuale gradimento da parte dell'interessato.

Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare.

La cancelleria della corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al comma secondo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.

La nomina dei presidenti di seggio delle sezioni elettorali è effettuata dal presidente della corte di appello di Roma entro il 2 giugno 1984 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.

L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61, è trasmesso, appena formato, ai rispettivi uffici consolari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1984

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(2178)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 marzo 1984.

Rivalutazione delle rendite per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, che prevede la rivalutazione triennale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi;

Viste le retribuzioni dei medici radiologi accertate su base nazionale per gli anni 1980-82;

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 251, che stabilisce la cadenza annuale di tale rivalutazione dal 1° luglio 1983 e che, in fase di prima applicazione, determina la durata della rivalutazione stessa dal 2 marzo 1983 al 30 giugno 1984;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1981;

Considerato che nel triennio 1980-82 è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 45 per cento;

Vista la nota n. 10/1/3007 del 2 agosto 1983, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 luglio 1983;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 2 marzo 1983, e fino al 30 giugno 1984 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da

malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 18.560.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1984

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della sanità
DEGAN

(2120)

DECRETO 7 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ceramica di Mozzate a r.l. », in Mozzate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa « Ceramica di Mozzate a r.l. », con sede in Mozzate (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Ceramica di Mozzate a r.l. », con sede in Mozzate (Como), costituita per rogito notaio Carmelo Vittorio Varrica in data 18 febbraio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Azimonti Pierino, nato il 22 dicembre 1909 a Sacconago (Varese), residente a Busto Arsizio, via Ferrini, 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2154)

DECRETO 12 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti avicoli parmensi - P.A.P. », in Trecasali, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 23 novembre 1983 nei confronti della società cooperativa agricola a r.l. « Consorzio per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti avicoli parmensi - P.A.P. », con sede in Trecasali, frazione Ronco Campo Canneto (Parma) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Consorzio per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti avicoli parmensi - P.A.P. », con sede in Trecasali, frazione Ronco Campo Canneto (Parma), costituita per rogito notaio Rodolfo Cavandoli in data 25 settembre 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

Badodi dott. Werther, nato a Reggio Emilia il 18 giugno 1946 ed ivi residente in via Sempreverdi n. 1;

Pagliari avv. Giorgio, nato a Parma il 5 ottobre 1950 ed ivi residente in Borgo Antini n. 3;

Barone dott. Alfredo, nato a Biella il 12 dicembre 1955 e residente a Parabita (Lecce) in via Giacomo Leopardi, 45,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2153)

DECRETO 13 aprile 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cascianese », in Lari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 30 dicembre 1982 con la quale il tribunale civile di Pisa ha dichiarato lo stato d'insolvenza della cooperativa « Cascianese », con sede in Casciana Alta, comune di Lari (Pisa);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Cascianese », con sede in Casciana Alta, comune di Lari (Pisa), costituita per rogito notaio Domenico Costantino Baroni in data

8 dicembre 1958, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Toscano Cambi, nato il 28 luglio 1926, residente a Pisa in via XXIV Maggio n. 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2155)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1983.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1983, per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico medesimo;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 132, la quale, fra l'altro, proroga il termine delle predetta riserva al 30 novembre 1983;

Visto l'art. 1 del ripetuto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

Visto l'art. 25, undicesimo comma, della legge 28 aprile 1983, n. 133, la quale approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;

Visto l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il quale dispone la riserva del 30% a favore delle imprese ubicate nei territori meridionali sulle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 6 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, il quale, fra l'altro, dispone l'obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare a favore degli stabilimenti industriali localizzati nei territori meridionali ed insulari una quota di almeno il 45% dell'importo globale delle forniture e delle lavorazioni per le nuove costruzioni e opere di cui all'art. 2 della medesima legge n. 17;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1983 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1983 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », nonché nelle categorie XIII e XV — in 33.886.694 milioni di lire;

Considerato che — ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico — gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori meridionali non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo, per l'anno 1983 è stata stabilita una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 7504. — Somma di ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per il finanziamento di progetti, ecc. . . . . L. 520.000.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione, ecc. . . . . . . L. 800.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7031. — Spese per la ricerca scientifica . . . . L. 200.000.000

Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc. . . . . » 170.400.000.000

Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali per la costruzione, ecc. » 800.000.000

Cap. 8405. — Spese per edifici pubblici statali, ecc. . . . . » 138.880.000.000

Cap. 8438. — Spese per la costruzione, ecc. . . . . » 3.180.000.000

Cap. 8701. — Spese per immobili, ecc. . . . . » 4.800.000.000

Cap. 8817. — Spese per la realizzazione di un piano straordinario, ecc. . . . . » 12.000.000.000

Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore, ecc. . . . . » 2.000.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti, ecc. . . . L. 20.000.000.000

Cap. 7203. — Spese per la progettazione, ecc. . . . . » 2.800.000.000

Cap. 7206. — Fondo comune per il rinnovo impianti fissi, ecc.	L.	31.200.000.000
Cap. 7241. — Spese per attrezzature, ecc.	»	4.200.000
Cap. 7242. — Spese relative alle attrezzature, ecc.	»	180.000.000
Cap. 7243. — Spese relative allo acquisto delle apparecchiature, ecc.	»	60.000.000
Cap. 7271. — Sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, ecc.	»	104.000.000
Cap. 7272. — Spese di carattere patrimoniale, ecc.	»	5.600.000.000
Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni, ecc.	»	100.000.000
Cap. 7274. — Contributo nelle spese per la costruzione, ecc.	»	8.026.666.800
Cap. 7295. — Fondo nazionale per il credito agevolato, ecc.	»	8.000.000.000
Cap. 7296. — Fondo per gli investimenti, ecc.	»	220.000.000.000
Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ecc.	»	17.200.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 7231. — Fornitura ed installazione di apparecchiature, ecc.	L.	4.081.000.000
Cap. 8001. — Costruzione ed acquisto di alloggi, ecc.	»	10.500.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca, ecc.	L.	800.000.000
Cap. 7533. — Contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti, ecc.	»	26.400.000.000
Cap. 7709. — Spese per la realizzazione di opere, ecc.	»	28.000.000.000
Cap. 7713. — Spese per investimenti di interesse nazionale, ecc.	»	20.000.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 7601. — Acquisto di mezzi nautici, ecc.	L.	1.080.000.000
Cap. 8022. — Spese per la costruzione, ecc.	»	1.120.000.000
Cap. 8023. — Spese per la costruzione, ecc.	»	480.000.000
Cap. 8024. — Spese per la costruzione, ecc.	»	640.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, costruzione, ecc.	L.	3.200.000.000
Cap. 503. — Spesa per l'acquisto di aree, ecc.	»	6.800.000.000
Cap. 512. — Acquisto, impianti, ecc.	»	14.700.000.000
Cap. 515. — Acquisto impianti, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. 530. — Acquisto di impianti, ecc.	»	450.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 501. — Acquisto di mezzi di trasporto	L.	3.200.000.000
Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, ecc.	»	48.000.000.000
Cap. 504. — Costruzione, acquisto, ecc.	L.	6.800.000.000
Cap. 505. — Lavori di sistemazione, ecc.	»	133.279.365.000
Cap. 506. — Spese per l'acquisto, ecc.	»	200.000.000
Cap. 507. — Esecuzione di un programma, ecc.	»	56.000.000.000
Cap. 509. — Somma occorrente, ecc.	»	53.600.000.000
Cap. 523. — Spesa per l'esecuzione, ecc.	»	66.000.000.000
Cap. 524. — Spesa per i rilievi aerofotogrammetrici, ecc.	»	1.200.000.000
Cap. 527. — Esecuzione di un programma straordinario, ecc.	»	340.000.000.000
Cap. 542. — Esecuzione di opere, ecc.	»	1.066.800.000
Cap. 584. — Contributi ad enti locali, ecc.	»	400.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc.	L.	2.941.600.000
Cap. 502. — Acquisto, costruzione, ecc.	»	14.396.400.000
Cap. 504. — Spesa per il potenziamento, ecc.	»	1.323.600.000
Cap. 505. — Impianto di stazioni, ecc.	»	90.700.000
Cap. 506. — Indennizzi e compensi, ecc.	»	5.900.000
Cap. 509. — Acquisto di materiali, ecc.	»	9.615.800.000
Cap. 510. — Acquisto di automezzi, ecc.	»	3.850.000.000
Cap. 511. — Spese per l'acquisto, ecc.	»	128.300.000
Cap. 519. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	4.860.500.000
Cap. 520. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	1.871.500.000
Cap. 521. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	9.515.400.000
Cap. 522. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	3.300.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Spese, ecc. per la costruzione, ecc.	L.	40.000.000.000
Cap. 549. — Assegnazione straordinaria, ecc.	»	8.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 6

(1825)

DECRETO 11 febbraio 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1983, a cinque anni, emessi per lire 8.800 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713935/66-AU-49 in data 17 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1983, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 72, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1983, a cinque anni, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.800 miliardi con decreto ministeriale n. 714590/66-AU-49 del 4 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1983, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 1;

Visto il proprio decreto n. 715400/66-AU-49 in data 28 novembre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del suddetto decreto 17 settembre 1983, ad accertare in nominali lire 8.800 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 17 settembre 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° ottobre 1983, emessi per lire 8.800 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° aprile 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° ottobre 1983 - rimborsabili il 1° ottobre 1988 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 2.640.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 8.800 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 1.320.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 2.640.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1984
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 108

(1822)

DECRETO 17 marzo 1984.

Finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che, nella seduta del 9 febbraio 1984, il C.I.P.E. ha assegnato all'Associazione italiana della Croce rossa, a completamento del finanziamento relativo all'esercizio 1983, la somma complessiva di L. 15.000.000.000, a valere per L. 7.500.000.000 sulla residua disponibilità non ripartita del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 di L. 15.099.786.000 e per il residuo importo di L. 7.500.000.000 sulla residua disponibilità non ripartita del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983 di L. 40.156.000.000;

Visto, altresì, che con la stessa delibera del 9 febbraio 1984 il C.I.P.E., a valere sull'accantonamento complessivo di lire 850 miliardi del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984 precedentemente deliberato nella seduta del 29 novembre 1983, ha determinato in L. 10.206.250.000 la quota del primo trimestre 1984 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Ritenuto che si rende necessario impegnare l'importo di L. 10.206.250.000 per il finanziamento del primo trimestre 1984 dell'Associazione italiana della Croce rossa e di erogare l'importo complessivo di L. 25.206.250.000 di cui L. 15.000.000.000 a completamento del finanziamento 1983 e L. 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto esposto nelle premesse, è assegnato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, a completamento del finanziamento relativo all'esercizio 1983, la somma complessiva di L. 15.000.000.000.

E' assegnato, altresì, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1984.

Art. 2.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, di L. 10.206.250.000 ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

E' autorizzato il versamento a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa dell'importo complessivo di L. 15.000.000.000 di cui al precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

E' autorizzato, inoltre, il versamento di lire 10 miliardi 206.250.000 all'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 2, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 390

(2102)

DECRETO 21 marzo 1984.

Determinazione della competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario Piemonte e Valle d'Aosta in materia di credito fondiario ed edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario Piemonte e Valle d'Aosta;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza dell'Istituto di credito fondiario Piemonte e Valle d'Aosta, in materia di credito fondiario

ed edilizio, è confermata per il territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta ed estesa al territorio delle province di Milano e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

(2052)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 1984.

Autorizzazione alla casa di cura S. Pietro, in Ponte S. Pietro, all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente della IGEA S.p.a. - Casa di cura S. Pietro, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) in data 29 dicembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 16 giugno 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 30 novembre 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti tecnici eseguiti e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo alla autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La casa di cura S. Pietro di Ponte S. Pietro (Bergamo) è autorizzata all'espletamento delle attività di solo prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, debbono essere eseguite nell'apposito locale predisposto e ubicato presso la casa di cura S. Pietro.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto 1 del presente decreto debbono essere effettuate dai seguenti sanitari convenzionati con la casa di cura S. Pietro:

Pagagnoni prof. Camillo, libero docente in clinica oculistica;

Fadda dott. Giampietro, specialista in oculistica;

Tosco dott. Claudio, specialista in oculistica.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea.

Il presidente del comitato di gestione della unità sanitaria n. 28 di Ponte S. Pietro (Bergamo) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1984

Il Ministro: DEGAN

(2051)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 gennaio 1984, n. **83**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Congregazione delle suore dei poveri di S. Vincenzo de' Paoli », in Palermo-Pallavicino.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Congregazione delle suore dei poveri di S. Vincenzo de' Paoli », in Palermo-Pallavicino.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1984
Registro n. 14 *Interno, foglio n.* 132

DECRETO 2 marzo 1984, n. **84**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente nella quota di metà dell'immobile sito nel comune di Lurate Caccivio, via Olgiate n. 11, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 265, foglio 6, mappale 2251 sub 1 e mappale 2251 sub 2, con la pertinente area di cortile, valore attribuito con perizia di parte lire 25.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Como a L. 50.000.000: quota 1/2 = L. 25.000.000, disposta dalla sig.ra Maspero Pierina con atto pubblico 30 novembre 1973, n. 17253/1826 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Busto Arsizio in data 14 dicembre 1973 al n. 3185.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 344

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente della commissione elettorale centrale e di presidenti e membri di commissioni elettorali circoscrizionali per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1984 il dott. Piero Callà, direttore generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, è stato nominato presidente della commissione elettorale centrale, in sostituzione del dott. Marco Boschi.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 il dott. Giovanni Saccà, primo dirigente nel tribunale di Verbania, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte-Valle d'Aosta, in sostituzione del dott. Dante Notaristefano.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 il sig. Giuseppe Gambera, ragioniere capo presso l'istituto distrettuale detenuti adulti di Torino, è stato nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale del Piemonte-Valle d'Aosta, in sostituzione del rag. Carmine Nardullo.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1984 il dott. Alberto Anania, primo dirigente nella procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale della Sicilia, in sostituzione del dott. Primo Azzarà.

(2106)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.B.S. Bassetti di Sora (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società C.B.S. Bassetti di Sora (Frosinone), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica umbra, con sede legale in Napoli e stabilimenti in Nocera Umbra (Perugia) e Valtopina (Perugia), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Ciemme 2 di Pieve S. Stefano (Arezzo), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sichenia gruppo ceramiche, con sede in Sassuolo e stabilimento in Fiorano Modenese, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif, con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.C.M.S. di Trudo Pina, con sede in Cellole (Caserta), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scuotto industria manufatti di Luigi Scuotto, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Altair Solbiati, in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.B. - Confezione italiana biancheria, con stabilimento ed uffici in Napoli, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meson's di Pasiano di Pordenone, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velia, industria laterizi, con stabilimento in Casalvelino Scalo (Salerno), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.L. - Industria meridionale elettromeccanica, con sede e stabilimento in Catania, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jutificio napoletano, in Napoli, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionaria Viganò, in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. Invernizzi e C., in Salerno, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe di Florio, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnomec S.r.l. di Arnad (Aosta), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpà, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili San Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti in Genova-Fegino e Carasco (Genova), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. FA.TA.R., in Recanati (Macerata), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plaster, in Beinasco (Torino), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianni Ballanti di Ellera Corciano (Perugia), poi Gi-Due S.p.a., ora Ghinea S.p.a., è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time, in Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.M.I.T., in Torino, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane, in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimac, in Roma e stabilimento di Torino, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.L. - Società generale latte, con sede e stabilimento in Filago (Bergamo), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selin, con sede in Genova e stabilimenti in Genova ed Isola del Cantone, è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Federle di Schio (Vicenza), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ind.El.Ve. - Industria elettronica veneta, con sede in Milano, direzione e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Stampauto S.r.l. di Torino, con stabilimento in Cascine Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea « L », con sede e stabilimento in Collecchio (Parma), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F. Cinzano e C., con sede in Torino e stabilimento in Santa Vittoria d'Alba (Cuneo), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dufour (in liquidazione), in Genova-Cornigliano, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdadige prefabbricati, con sede in Verona e stabilimento in Caldiero (Verona), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Dalle Molle, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Frau S.r.l. (ex Nuova Frau S.p.a.), con sede e stabilimento in Carrè (Vicenza), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artuso Luigi, con sede e stabilimento in Marostica (Vicenza), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Autogru Rigo, con sede e stabilimento in Domegliara Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Lanificio veneto di F.G. Eger e C. di Noale (Venezia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olva S.p.a., in Alessandria, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruten, con sede in Torino e stabilimento in Avigliana (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Brenta, in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 31 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincol veneta, in Barbataro Vicentino (Vicenza), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ampatoys, in liquidazione, in S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soimi costruttori, in Venezia-Marghera, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzolio confezioni, in Ponti (Alessandria), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebello, gruppo tessile Bonazzi, in Montebello Vicentino (Vicenza), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio studio 5, in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative teramane, in Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione Istat voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04, 3.09.05), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2038)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 5 marzo 1984, concernente la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società promozione attività industriali Lecce, in Lecce. (Decreto pubblicato, in sunto, nella « Gazzetta Ufficiale » n. 87 del 28 marzo 1984).

Nel sunto del decreto citato in epigrafe, alla pag. 2661, terzo rigo, dove è scritto: « ...S.p.a. Società *promozionale...* », leggasi: « ...S.p.a. Società *promozione...* ».

(2157)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Udine 21 marzo 1984, n. 1281/40306/AS, l'Università di Udine è stata autorizzata ad acquistare, per la somma di L. 3.100.000.000 l'immobile sito in Udine, via Zanon n. 6/8, denominato « Palazzo Camavitto » di proprietà della ditta Al.Pa. S.r.l. al fine di allocarvi istituti dell'Università.

(2108)

MINISTERO DEL TESORO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970/1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinquantasette serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% 1970/1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di ventotto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2131)

Dodicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1972/1987

Si rende noto che il giorno 25 maggio 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle quarantatre serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% 1972/1987, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 13 settembre 1972.

Il successivo giorno 26 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla dodicesima estrazione di dieci serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2132)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Autorizzazione all'Enel a svolgere attività di consulenza tecnica con la Jugoslavia ai sensi dell'art. 3 della legge n. 309/81. (Deliberazione 22 marzo 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante norme sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 15 giugno 1981, n. 309, recante norme sul conferimento al fondo di dotazione dell'Enel e modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sull'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la propria delibera del 13 maggio 1982, con la quale sono state emanate le direttive di attuazione relative all'art. 3 della legge n. 309/81;

Vista la nota n. 1513 del 14 dicembre 1983 dell'Enel, con la quale codesto Ente chiede l'autorizzazione a firmare un accordo di collaborazione con la Nira;

Vista la delibera n. 14339 del 20 ottobre 1983 del consiglio di amministrazione dell'Enel con cui è stato espresso parere favorevole all'iniziativa;

Considerato che l'iniziativa rientra tra quelle indicate nell'art. 3, lettera *b*), della legge n. 309/81, in quanto attività di consulenza e progettazione che l'Enel può svolgere, previa autorizzazione del C.I.P.E. in Italia e all'estero;

Considerato che la Nira del gruppo Ansaldo-Finmeccanica ha firmato con la Westinghouse in data 11 gennaio 1983 un accordo per la presentazione di una proposta congiunta alle autorità jugoslave per la realizzazione di una centrale elettronucleare da situare a Prevlaka;

Considerato che la Nira ha chiesto, in data 7 aprile 1983, all'Enel la propria collaborazione attraverso un'azione di consulenza e assistenza tecnica, nell'ambito delle azioni promozionali sviluppate dalla Nira a sostegno dell'offerta Nira-Westinghouse per l'isola nucleare della centrale di Prevlaka, nonché la disponibilità ad intervenire in particolari settori della progettazione della centrale e di altre parti dell'impianto, nonché nell'addestramento di personale e altri servizi, connessi con l'avviamento e il primo esercizio della centrale;

Considerato che l'Enel, tramite la propria Direzione produzione e trasmissione, ha in corso scambi di energia elettrica con la Jugoslavia dal 1963 e che in data 17 luglio 1980, detto Ente, previa autorizzazione ministeriale n. 689903 del 9 agosto 1976, ha firmato un accordo di cooperazione con lo Yugel nei campi della produzione, trasmissione e distribuzione della energia elettrica;

Considerato che le disponibilità valutarie che deriveranno dagli scambi di energia elettrica con la Jugoslavia potranno essere utilizzate da parte jugoslava direttamente in Italia, qualora la fornitura dell'isola nucleare della centrale di Prevlaka venga affidata alla Nira per il pagamento di parte di questa fornitura;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

L'Ente nazionale per l'energia elettrica è autorizzato a svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica in associazione alla Nira del gruppo Ansaldo-Finmeccanica per la realizzazione della seconda centrale elettronucleare jugoslava da situare a Prevlaka.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Presidente-delegato: LONGO

(2128)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della società cooperativa « Cooperativa provinciale Edil-Acli 80 » Soc. coop. a r.l., in Gorizia.

Con deliberazione 28 marzo 1984, n. 1333, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Cooperativa provinciale Edil-Acli 80 » Soc. coop. a r.l., in Gorizia, costituita il 1° dicembre 1971 per rogito notaio dott. Bruno Seculin di Gorizia ed ha nominato commissario governativo, dalla data del provvedimento e non oltre il 31 dicembre 1984 il rag. Riccardo Osbat, residente in Gorizia, via Goldoni, 5.

(1932)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rhêmes-Saint-Georges

Con deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1984, n. 1399, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stato approvato, con modificazioni, il piano regolatore generale del comune di Rhêmes-Saint-Georges adottato con deliberazione consiliare 5 giugno 1977, n. 27. Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(2069)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 23 marzo 1984, n. **100**.

Ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sugli scrutini e gli esami nelle scuole non statali - Disposizioni di applicazione.

Ai provveditori agli studi

Com'è noto, con ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, sono state raccolte in un'unica ordinanza tutte le norme sugli scrutini e sugli esami nelle scuole secondarie non statali, al fine di coordinare e razionalizzare le disposizioni vigenti.

In riferimento alla predetta ordinanza, questo Ministero ha già dato brevi disposizioni applicative con telex prot. n. 3700 del 25 febbraio 1984, inteso a chiarire in via immediata ogni possibile dubbio interpretativo.

Con la presente circolare si intendono fissare criteri interpretativi costanti per un'uniforme applicazione.

Paragrafo 1

LE FUNZIONI DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO
(art. 2 della ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)

La posizione del commissario governativo, le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, in ordine alle operazioni di scrutinio e di esame si colloca nel quadro delle attribuzioni alla scuola non statale di una pubblica potestà, consistente nel rilascio di titoli di studio con valore legale.

Il commissario governativo non fa parte sotto alcun titolo dei consigli di classe per le operazioni di scrutinio e delle commissioni di esame e quindi non entra nel merito della valutazione; la sua funzione consiste esclusivamente nel verificare la corrispondenza dell'operato dell'organo collegiale alle disposizioni vigenti, ricordando norme e procedure; è suo compito controllare i fatti e gli atti preliminari alle operazioni di scrutinio e di esame; è da escludersi, in modo tassativo, che possa presiedere il consiglio di classe o la commissione di esame, o assegnare voti o modificare quelli proposti dai singoli componenti o assumere compiti che sono dalle vigenti disposizioni demandati al preside o ai singoli membri degli organi collegiali; il commissario governativo deve garantire l'osservanza delle norme che lo Stato pone a garanzia del rilascio dei titoli aventi valore legale e per questo ogni riferimento all'attività del commissario predetto è sempre ricondotto agli aspetti di legittimità degli atti; il preside e il collegio dei docenti hanno la piena ed esclusiva responsabilità in tutto ciò che attiene all'attività educativa e didattica.

L'ordinanza, nel fissare la data del 28 febbraio, termine ordinatorio, per la nomina del commissario governativo, ha inteso mettere i provveditori agli studi in condizione di predisporre entro il predetto mese un elenco di nominativi per l'affidamento degli incarichi suddetti, previo accertamento della relativa disponibilità ad accettare gli incarichi stessi.

Il commissario governativo sarà scelto dal provveditore agli studi fra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola secondaria statale, possibilmente dello stesso ordine della scuola non statale.

Nelle piccole scuole facenti parte di un unico plesso e in quelle dirette da uno stesso preside e nei limiti di un ragionevole numero di alunni, la nomina del commissario governativo — formalmente da rimanere distinta — cade di regola sulla stessa persona.

La presenza del commissario governativo presso la scuola — da definirsi previe opportune intese con la scuola stessa e con il provveditore agli studi, al fine di armonizzare l'espletamento dell'incarico con l'assolvimento dei propri doveri scolastici nella scuola statale di titolarità — dev'essere limitata ai giorni strettamente necessari (cinque-dieci giorni, anche non continuativi) per un riscontro preliminare delle operazioni cui è preposto.

Nella suindicata ottica, è evidente anche l'opportunità che la nomina del commissario governativo cade di regola su persona residente nel comune ove è sita la scuola.

L'applicazione puntuale della vigente normativa in materia di assenze degli alunni, scrutini ed esami, è un'esigenza essenziale fissata dall'ordinamento in coerenza alle finalità didattico-educative della scuola.

L'esame preliminare dei registri dei docenti è, pertanto, un momento necessario per il corretto assolvimento dei compiti da parte del commissario governativo (che comunque deve astenersi da ogni parere di merito).

Per ciascun alunno debbono sussistere le condizioni per procedere all'espletamento dello scrutinio sulla base di dati obiettivi e sufficienti; e con ciò si intende che i voti di scrutinio (e per le classi quinte i giudizi analitici e quelli complessivi di ammissione o non ammissione all'esame di maturità) devono essere desunti da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti. Tali condizioni caratterizzano lo *status* dell'alunno interno e lo differenziano dal candidato privatista.

Ogni provvedimento assunto in tema di valutazione dell'alunno deve essere adeguatamente motivato. La motivazione consiste in un breve giudizio, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici e pratici secondo il tipo di scuola.

Il voto di profitto assegnato deve rappresentare il giudizio dei professori sulla diligenza e il grado di profitto raggiunto dall'alunno nei corrispondenti periodi di lezione.

Si richiama la particolare attenzione su quanto riguarda le assenze degli alunni per le quali valgono le disposizioni di cui al secondo capoverso del titolo I dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983 pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984.

E' parimenti necessario l'accertamento circa la completezza della stesura dei verbali dei consigli di classe

e della formulazione dei giudizi per l'ammissione agli esami di maturità. Le schede in particolare, i registri e i verbali devono essere completi nell'indicazione del *curriculum* degli studi.

Qualora rilevi gravi irregolarità, suscettibili di inficiare la legalità delle operazioni, il commissario governativo sospende immediatamente le operazioni stesse, informandone il provveditore agli studi, il quale adotterà con la sollecitudine del caso i provvedimenti opportuni, che comunicherà alla scuola e al Ministero.

Circa i compiti del commissario governativo con riferimento alle operazioni preliminari allo scrutinio e agli esami, si richiamano le seguenti indicazioni essenziali:

A) *Controllo degli atti preliminari allo scrutinio*:

accertamento della sussistenza di riconoscimento legale o pareggiamento per ogni classe funzionante;

iscrizione dell'alunno;

frequenza scolastica;

stato dei giornali di classe e dei registri personali dei docenti;

programmazione educativa e stato dei verbali dei consigli di classe e del collegio dei docenti;

regolare composizione del consiglio di classe, previa visione dello stato del personale direttivo e docente;

situazione strutturale generale della scuola, in rapporto all'uso concreto di aule ed attrezzature, e svolgimento concreto dei programmi d'insegnamento ufficiali, quali desumibili dai giornali di classe e dai registri personali dei docenti.

Per verifica della regolarità dell'iscrizione, si intende un controllo sia sulla validità formale della documentazione esibita, sia sulla sussistenza effettiva delle condizioni perché l'iscrizione possa essere considerata regolare (titolo di studio posseduto rispetto alla classe frequentata, stato particolare della documentazione per gli alunni provenienti dall'estero o in altra peculiare posizione, obbligo della frequenza presso altra scuola legalmente riconosciuta per gli alunni provenienti da esami di idoneità, iscrizioni tardive e trasferimenti da altra scuola).

Circa la frequenza scolastica, particolare attenzione va rivolta allo stato delle assenze prolungate e ai motivi delle stesse.

B) *Controllo degli atti preliminari agli esami di idoneità*:

possesso dei requisiti per l'ammissione agli esami (titolo di studio prescritto, requisito dell'età, intervallo d'obbligo dal titolo di studio inferiore);

validità formale della documentazione;

esistenza della dichiarazione da cui si rilevi l'istituzione scolastica ove i candidati abbiano eventualmente effettuato la preparazione;

esistenza della dichiarazione di conoscenza dell'obbligo della frequenza in caso di esito positivo dell'esame;

visione dei programmi svolti dai candidati;

accertamento che il gestore e il preside abbiano rilasciato la dichiarazione di inesistenza di candidati agli esami provenienti da scuole o corsi privati dipendenti dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi con il primo;

accertamento che la scuola abbia informato i candidati privatisti del turno ufficiale di funzionamento;

classi fruenti di riconoscimento legale o di pareggiamento ovvero degli effetti della convenzione per le scuole magistrali al fine di verificare la possibilità di svolgimento degli esami;

stato del personale direttivo e docente in rapporto alle singole classi;

accertamento dell'esistenza delle condizioni prescritte per l'accettazione da parte della scuola del numero dei candidati programmato dal gestore.

Il commissario governativo verificherà, con riferimento al numero dei candidati, per ciascun esame di idoneità:

la capienza — in termini di posti alunno — dell'aula in cui sarà allogata nell'anno scolastico successivo la classe per la quale si svolge l'esame (la capienza è quella attestata dal certificato di idoneità igienico-sanitario);

il numero degli alunni interni della classe che precede quella alla quale si riferisce l'esame;

l'esistenza di attrezzature e sussidi sufficienti sia per lo svolgimento regolare delle prove pratiche di esame sia per assicurare un regolare servizio scolastico ai candidati che si iscriveranno nell'anno scolastico successivo alla classe a cui si riferisce l'esame;

la regolarità della commissione esaminatrice (1).

Dal raffronto tra i suddetti elementi, il commissario governativo potrà valutare la congruità del numero programmato di candidati privatisti a ciascun esame di idoneità e comunicherà il suo giudizio al provveditore agli studi in tempo utile per consentire allo stesso di adottare i provvedimenti di competenza in merito all'approvazione o alla riduzione del numero programmato di candidati.

Anche per la nomina del presidente della commissione degli esami di licenza media e del presidente della commissione degli esami di abilitazione nelle scuole magistrali convenzionate il termine del 28 febbraio, indicato nell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, deve intendersi come ordinatorio.

---

(1) Per l'art. 9 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, tutti i membri della commissione esaminatrice debbono appartenere alla scuola a cui si riferisce l'esame di idoneità; per insegnanti della scuola debbono intendersi coloro che al momento della costituzione delle commissioni prestino servizio in classi effettivamente costituite della scuola stessa.

Ciascuna commissione deve essere composta dai professori della classe cui il candidato aspira, da un professore della classe immediatamente inferiore e dai professori delle altre classi le cui materie sono comprese nel programma d'esame.

Le commissioni esaminatrici relative a classi collaterali debbono essere integrate, sia per quanto concerne l'insegnante della classe precedente, sia per i docenti delle materie il cui insegnamento cessi prima della classe cui dà l'accesso l'esame, con gli insegnanti che al momento della costituzione delle commissioni prestino servizio per dette materie nelle classi del corso base legalmente riconosciute con provvedimento ministeriale. Tali insegnanti non possono partecipare a più di due commissioni oltre a quelle cui sono istituzionalmente inseriti.

Relazioni finali

La relazione, che il commissario governativo deve compilare al termine di ciascuna sessione d'esame, dovrà essere redatta in conformità ad uno schema che sarà predisposto dal Ministero. Qualora il commissario governativo abbia svolto la relativa funzione con riguardo a più scuole, le relazioni debbono comunque rimanere formalmente distinte.

I presidenti delle commissioni degli esami di licenza media compileranno due distinte relazioni, una come presidente di commissione, l'altra come commissario governativo.

Il commissario governativo avrà cura di redigere la relazione in tempo utile, in modo che possa essere inviata al provveditore agli studi nell'immediato termine della sessione d'esame e con la stessa immediatezza, per il tramite del provveditore, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione media non statale.

I presidenti delle commissioni degli esami di licenza media trasmetteranno, per il tramite del provveditore agli studi, alla Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado solo la relazione concernente lo svolgimento della predetta funzione.

Fondo per il pagamento delle indennità dovute al commissario governativo.

Il fondo previsto dall'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sarà versato dal gestore successivamente alla avvenuta nomina del commissario governativo.

Qualora la nomina cada su persona residente nel comune ove ha sede la scuola, il gestore non procederà al versamento di alcuna somma. Il gestore, inoltre, previo assenso del provveditore agli studi, potrà procedere al versamento di un fondo di ammontare inferiore alle L. 500.000 negli altri casi, nella misura giudicata sufficiente allo scopo per sopperire alle prime esigenze, rinviando a tempi successivi secondo il fabbisogno concreto il versamento di somme ulteriori.

Paragrafo 2

LE SCUOLE COME SEDI DI ESAMI PER CANDIDATI ESTERNI
(art. 5 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)

Fermo restando, ai fini della legittima composizione della commissione, che la stessa operi con la presenza dei suoi componenti, è lasciata alla discrezionalità della scuola la possibilità di fare svolgere gli esami o nello orario di funzionamento della classe cui si riferiscono o in orario comunque antimeridiano, previa intesa con il commissario governativo, secondo le esigenze reali dei candidati agli esami stessi.

ESAMI DI IDONEITÀ - OBBLIGO DELLA FREQUENZA IN CASO DI ESITO POSITIVO
(art. 7 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)

L'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 conferma il principio generale che i candidati, che superano esami di idoneità in scuole legalmente riconosciute, sono tenuti ad iscriversi nell'anno scolastico successivo alla scuola dove l'esame è stato sostenuto, sempre che intendano frequentare la classe per la quale hanno ottenuto l'idoneità.

La citata ordinanza ha eliminato il precedente sistema delle deroghe a detto principio attraverso rilascio di eccezionali nulla osta per l'iscrizione in scuola diversa.

Nel contempo, nel fissare il suddetto principio generale, è stato previsto che in alcuni casi particolari i candidati privatisti, possono essere esonerati.

Le ipotesi di esonero contemplate nell'ordinanza suddetta sono le seguenti:

1) *Candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa* che sostengono esami presso scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

2) *Candidati provenienti da corsi di preparazione agli esami istituiti da gestore da cui nel contempo dipende una scuola legalmente riconosciuta di tipo corrispondente.*

Sussiste l'esonero, sempreché non ci sia stato scambio di candidati fra i due gestori.

I presidi delle scuole legalmente riconosciute, alle quali chiedono di iscriversi i candidati che hanno compiuto la preparazione in corsi dipendenti dallo stesso gestore della scuola, devono trasmettere al preside della scuola dove gli interessati hanno superato gli esami, in allegato alla richiesta del fascicolo personale, una dichiarazione del gestore della scuola suddetta da cui risulti che i candidati medesimi hanno frequentato nell'anno scolastico precedente propri corsi di preparazione agli esami.

Il preside della scuola, ove nell'anno scolastico precedente è stato sostenuto l'esame, verificherà, prima della trasmissione del fascicolo, la rispondenza di quanto dichiarato dalla scuola richiedente alle risultanze dei propri atti di ufficio e accerterà che non ci sia stato scambio di candidati con l'altro gestore nella occasione degli esami di idoneità sostenuti nell'anno scolastico trascorso.

3) *Candidati provenienti da scuole in via di riconoscimento legale.*

Il preside della scuola in corso di riconoscimento legale, i cui alunni hanno sostenuto esami di idoneità presso altra scuola legalmente riconosciuta, invierà al preside di quest'ultima, al fine della restituzione del fascicolo personale degli alunni, una dichiarazione che la sua scuola era in attesa del beneficio del riconoscimento legale, specificando la classe a suo tempo frequentata.

L'esonero vale ovviamente solo se la classe in via di riconoscimento legale frequentata dall'alunno corrisponde effettivamente all'esame sostenuto.

4) *Studenti lavoratori.*

Al fine dell'esonero, è stato previsto:

a) una congrua documentazione che comprovi la obiettiva impossibilità di frequentare la classe per la quale hanno ottenuto l'idoneità presso la scuola ove l'esame è stato sostenuto;

b) documentazione diretta a dimostrare lo *status* di studente lavoratore; a tal fine, gli interessati devono produrre la documentazione di cui all'allegato *A* alla citata ordinanza e comprovare il versamento dei contributi sociali per almeno sei mesi; non è ammesso altro tipo di documentazione;

c) richiesta d'iscrizione in una scuola del comune ove viene prestata l'attività lavorativa per la frequenza di una classe compatibile con il proprio orario di lavoro.

Il preside, al quale lo studente lavoratore abbia presentato domanda d'iscrizione, valuta la sufficienza della documentazione al fine dell'esonero e ne invia copia al preside della scuola ove lo studente ha sostenuto l'esame, nel chiedere la trasmissione del fascicolo dell'alunno.

Nel caso che al momento dell'iscrizione alla scuola, non sia stato ancora ultimato il periodo di sei mesi di versamento dei contributi sociali, l'iscrizione deve essere concessa sotto condizione. Ovviamente, la condizione sarà sciolta in senso positivo nel momento in cui lo studente lavoratore comprovi l'avvenuto versamento dei contributi per sei mesi.

Si rimette al prudente apprezzamento del provveditore agli studi la possibilità di concedere deroghe all'obbligo della frequenza in situazioni di assoluto impedimento rigorosamente documentato all'assolvimento dello stesso per motivi sopravvenuti rispetto all'epoca degli esami, nei casi non previsti come esonero automatico dall'obbligo predetto. Il provveditore si pronunzia in merito, dopo aver sentito la scuola non statale ove è stato sostenuto l'esame d'idoneità.

In tutte le ipotesi suddette l'esonero dall'obbligo della frequenza nei limiti suindicati è ovviamente subordinato all'esercizio della facoltà di avvalersene da parte dell'alunno, il quale deve comunque presentare preventiva formale richiesta d'iscrizione alla scuola che intende frequentare, una cui copia sarà dalla scuola stessa inviata all'altra ove ha sostenuto l'esame d'idoneità.

Paragrafo 4

ESAMI DI IDONEITÀ NELLE SCUOLE SECONDARIE NON STATALI - PROGRAMMAZIONE

(art. 8 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, si precisa quanto segue:

1) i termini stabiliti dalla suddetta ordinanza per la programmazione degli esami di idoneità hanno carattere ordinatorio; possono essere accolte istanze per esami di idoneità anche da scuole che non hanno programmato gli esami stessi, se si tratta di un numero esiguo di candidati e comunque non superiore a dieci;

2) la programmazione prevista dall'art. 8 della citata ordinanza ministeriale in riferimento alla determinazione preventiva del numero dei candidati privatisti agli esami di idoneità, si basa essenzialmente sui seguenti parametri:

a) possibilità concreta di iscrizione dei candidati nell'anno scolastico successivo alla classe cui si riferiscono gli esami, in virtù del contratto obbligo della frequenza condizionato all'esito positivo degli esami stessi; per possibilità d'iscrizione si intende la disponibilità di posti nella classe per la quale vale l'obbligo della frequenza (si deve tener conto ovviamente sia del numero degli alunni interni della classe precedente, sia delle possibilità effettive di espansione scolastica per locali ed attrezzature, secondo il tipo di scuola, sulla base degli elementi di giudizio emergenti nel momento in cui si procede alla programmazione suddetta, tenendo presente che dev'essere comunque data prova di potere assicurare per l'anno scolastico successivo un servizio scolastico efficiente);

b) disponibilità di aule (nei limiti della capienza ufficialmente stabilita), di attrezzature, di sussidi sufficienti e adatti a fare svolgere le prove scritte, grafiche e pratiche con sufficiente sicura autonomia;

c) regolare composizione delle commissioni esaminatrici, secondo la normativa vigente, tenendo conto che ciascuna commissione non può esaminare più di cento candidati (vedere per la composizione la nota (1) del precedente paragrafo 1).

La scuola deve motivare, con una dettagliata relazione indirizzata al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione media non statale il criterio seguito nella programmazione del numero massimo di candidati privatisti preventivato sulla base dei parametri suindicati.

Da tale relazione devono risultare chiare notizie circa la capienza delle singole aule, lo stato delle attrezzature, dei laboratori e delle aule speciali secondo il tipo di scuola, i nominativi dei docenti con l'indicazione della classe in cui sono impegnati e della materia insegnata.

Vi devono, inoltre, figurare le commissioni che si intendono costituire, specificando i nominativi dei docenti che dovranno fare parte con l'indicazione della materia da essi effettivamente insegnata e della classe in cui è svolta la loro opera.

Le commissioni d'esame devono essere preventivate, avendo riguardo agli insegnamenti concretamente svolti dai docenti.

Al fine di costituire un modello esemplificativo di programmazione del numero di candidati privatisti agli esami di idoneità, è stato predisposto l'unito allegato.

Il provveditore agli studi valuterà la programmazione preventivata, adottando — con atto formale — le conseguenti determinazioni da comunicare alla scuola stessa non oltre il 15 aprile; ogni successiva variazione del programma, opportunamente motivata, deve riportare, altresì, l'approvazione formale dello stesso provveditore.

Sarà cura, altresì dell'ufficio scolastico provinciale trasmettere al Ministero una copia della programmazione in concreto approvata.

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL NUMERO PROGRAMMATO DI CANDIDATI PRIVATISTI AGLI ESAMI DI IDONEITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 19...-19... PRESSO LA SCUOLA LEGALMENTE RICONOSCIUTA (O CONVENZIONATA):

Tipo di scuola . . . .

Denominazione . . . .

Sede (comune, via e numero civico) . . . .

A) NUMERO CLASSI LEGALMENTE RICONOSCIUTE

dal Ministero della pubblica istruzione (classi base)
(barrare al posto che interessa) (1)

Orario di funzionamento	I		II		III		IV		V	
	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.
Antimeridiano . . .	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......
Pomeridiano	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......
Serale .	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......

dal Provveditore agli studi (classi collaterali)

Orario di funzionamento	I		II		III		IV		V	
	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.	Ric.	Eff. f.
Antimeridiano	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......
Pomeridiano	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......
Serale	......	......	......	......	......	......	......	......	......	......

(1) Ric. = riconosciuta; eff. f. = effettivamente funzionante.

B) PROGRAMMAZIONE CANDIDATI

Esami di idoneità alla classe (1) . . . .

	Orario di funzionamento (2)															TOTALE
	A	P	S	A	P	S	A	P	S	A	P	S	A	P	S	
Corso (3)																
Alunni interni iscritti alla classe precedente																
Capienza aule (4)																
Numero programmato di candidati privatisti																

C) SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE ESISTENTI

. . . .

D) PROSPETTO COMMISSIONE ESAMINATRICE N. . .

(*Predisporre un prospetto nominativo per ciascuna commissione esaminatrice*)

Esami di idoneità alla classe . . . . o alle classi . . . .

Nominativo	Titolo di studio	Materia insegnata	Classe e sezione ove presta servizio	Materia d'esame

(1) Indicare la classe per la quale si svolge l'esame. Compilare un prospetto per ogni esame di idoneità.

(2) A = antimeridiano; P = pomeridiano; S = serale.

(3) Identificare ciascun corso con le lettere dell'alfabeto, collocandolo in corrispondenza dell'orario di funzionamento ed includendo anche i corsi che saranno eventualmente costituiti solo dall'anno scolastico successivo, pur se in atto mancano dell'estensione del riconoscimento legale. Indicare solo i corsi relativi alla classe cui si riferisce l'esame.

(4) La capienza delle aule va desunta dal certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario; per capienza dell'aula s'intende il numero di alunni che vi possono essere ospitati.

(2072)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore (settima qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale conservatore dei musei presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

erbario annesso all'istituto dell'orto botanico posti 1

Titolo di studio richiesto: diplomi di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'erbario dell'istituto dell'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Università degli studi « La sapienza » di Roma, largo Cristina di Svezia n. 24, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La sapienza » di Roma.

(2166)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a settantasette posti di assistente tecnico di radiologia medica nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa n. 44 del 29 ottobre 1983 del Giornale ufficiale della Difesa (data di pubblicazione 30 dicembre 1983) è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1983, registro n. 83 Difesa, foglio n. 220, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a settantasette posti di assistente tecnico di radiologia medica in prova, nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa.

(1975)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, **10**;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	**81.000**
	semestrale	L.	**45.000**
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	**113.000**
	semestrale	L.	**62.000**
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	**108.000**
	semestrale	L.	**60.000**
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	**96.000**
	semestrale	L.	**53.000**
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	**186.000**
	semestrale	L.	**104.000**
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	**34.000**
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	**31.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	**500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**37.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**20.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**2.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. **1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.400**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **1.000**	**1.300**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	L. **1.400**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. **1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**73.000**
Abbonamento semestrale	L.	**40.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**500**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100841110) **L. 500**